

Sulla presente proposta di deliberazione, ai sensi degli articoli 49 e 147 bis del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnico-amministrativa.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Ai sensi dell'art. 151 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, si attesta la copertura finanziaria dell'impegno di spesa assunto con la presente deliberazione.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Sulla presente proposta di deliberazione, ai sensi degli articoli 49 e 147 bis del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica e contabile.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
Sen. Angelo Muzio

IL SEGRETARIO
Dott. Pierangelo Scagliotti

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione viene pubblicata all'albo pretorio del Comune di Frassineto Po il 21/04/2016 per quindici giorni consecutivi.

IL SEGRETARIO COMUNALE

COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO

Si dà atto che del presente verbale viene data comunicazione oggi 21/04/2016 giorno della pubblicazione ai Capo gruppo consiliari ai sensi dell'art. 125 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

IL SEGRETARIO COMUNALE

ESTREMI DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il
ai sensi dell'art. 134 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

IL SEGRETARIO COMUNALE

Copia conforme all'originale ad uso amministrativo.

Frassineto Po, lì

IL SEGRETARIO COMUNALE



COMUNE DI FRASSINETO PO
PROVINCIA DI ALESSANDRIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA COMUNALE N. 23
DEL 18/03/2016

OGGETTO: Approvazione Piano operativo di razionalizzazione delle società partecipate e delle partecipazioni societarie.

L'anno duemilasedici addì diciotto del mese di marzo alle ore 21,00 nella sala delle riunioni.

Esaurite le formalità prescritte dalle vigenti norme in materia vennero per oggi convocati i componenti di questa Giunta Comunale essendo presenti i signori:

	Presente	Assente
Angelo MUZIO	Sindaco	x
Simone GAY	Vicesindaco	x
Ornella VOLTA	Assessore	x

Presiede il Sindaco Sen. Angelo Muzio.

Assiste il Segretario Comunale Dott. Pierangelo Scagliotti.

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

LA GIUNTA COMUNALE

Su relazione del Sindaco.

Premesso che:

- la L. 23.12.2014, n. 190 (Legge di stabilità per il 2015), recependo il "Piano Cottarelli", - documento dell'agosto 2014 con il quale il commissario straordinario alla spending review auspicava la drastica riduzione delle società partecipate da circa 8.000 a circa 1.000 - ha imposto agli enti locali l'avvio di un "processo di razionalizzazione" delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute dall'ente locale, che possa produrre risultati già entro fine 2015;
- Il piano operativo di razionalizzazione s'ispira ai seguenti principi generali:
 - coordinamento della finanza pubblica: tale postulato è finalizzato a conciliare la conservazione dell'unitarietà del sistema di finanza pubblica italiano con la tutela di interessi nazionali e di quelli previsti dalla legislazione dell'Unione europea, primo fra tutti il principio di autonomia degli enti locali. Sulla base di questo principio il legislatore nazionale si limita a dettare il quadro unitario di riferimento dell'intera finanza pubblica, nel rispetto delle garanzie costituzionali poste a tutela del decentramento istituzionale e delle corrispondenti forme e modalità di autonomia finanziaria di entrata e di spesa;
 - contenimento della spesa pubblica: elemento imprescindibile dell'azione amministrativa si rende necessario per procedere alla riduzione del deficit annuale del bilancio dello Stato ed al processo di rientro del debito pubblico;
 - buon andamento dell'azione amministrativa: esprime il valore della efficienza dell'azione amministrativa indirizzata al conseguimento degli interessi della collettività, rappresenta la sintesi dei principi di legalità, di efficacia, economicità, pubblicità e trasparenza;
 - tutela della concorrenza e del mercato;
- il comma 611 della legge 190/2014 dispone che, allo scopo di assicurare il "coordinamento della finanza pubblica, il contenimento della spesa, il buon andamento dell'azione amministrativa e la tutela della concorrenza e del mercato", gli enti locali devono avviare un "processo di razionalizzazione" delle società e delle partecipazioni, dirette e indirette, che permetta di conseguirne una riduzione;
- lo stesso comma 611 indica i criteri generali cui si deve ispirare il "processo di razionalizzazione":
 - eliminare le società e le partecipazioni non indispensabili al perseguitamento delle finalità istituzionali, anche mediante liquidazioni o cessioni;
 - sopprimere le società che risultino composte da soli amministratori o da un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
 - eliminare le partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali, anche mediante operazioni di fusione o di internalizzazione delle funzioni;
 - aggregare società di servizi pubblici locali di rilevanza economica;
 - contenere i costi di funzionamento, anche mediante la riorganizzazione degli organi amministrativi e di controllo e delle strutture aziendali, ovvero riducendo le relative remunerazioni;

Dato atto che:

- il comma 612 della legge 190/2014 prevede che i sindaci e gli altri organi di vertice delle amministrazioni, "in relazione ai rispettivi ambiti di competenza", definiscano e approvino, entro il 31 marzo, un piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni, le modalità e i tempi di attuazione, l'esposizione in dettaglio dei risparmi da conseguire;
- al piano operativo è allegata una specifica relazione tecnica;
- il piano è trasmesso alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e pubblicato nel sito internet dell'amministrazione;

- la pubblicazione è obbligatoria agli effetti del "decreto trasparenza" (d.lgs. 33/2013); pertanto nel caso sia omessa è attivabile da chiunque l'istituto dell'accesso civico;
- i sindaci e gli altri organi di vertice delle amministrazioni, "in relazione ai rispettivi ambiti di competenza", entro il 31 marzo, hanno l'onere di predisporre una relazione sui risultati conseguiti;
- la suddetta relazione "a consuntivo" deve essere trasmessa alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e, quindi, pubblicata nel sito internet dell'amministrazione interessata;
- la pubblicazione della relazione è obbligatoria agli effetti del "decreto trasparenza" (d.lgs. 33/2013);

Evidenziato che il *Piano operativo di razionalizzazione delle società partecipate e delle partecipazioni societarie* è stato predisposto per iniziativa e secondo le direttive del sindaco, tenendo conto dell'esiguità della partecipazione detenuta dal Comune di Mombello Monferrato, con la descrizione dei seguenti elementi:

- il quadro giuridico nell'ambito del quale opera il suddetto piano;
- una descrizione del gruppo societario coinvolto nel processo di razionalizzazione, con una descrizione delle caratteristiche giuridiche ed economiche di ogni singola partecipazione societaria, sia diretta che indiretta;
- le azioni di razionalizzazione che dovranno essere attuate con il piano;

Visto il *"Piano operativo di razionalizzazione delle società partecipate e delle partecipazioni societarie"* allegato al presente provvedimento a formarne parte integrante e sostanziale

Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica amministrativa ai sensi degli articoli 49 comma 1 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 e s.m.i. attestante, al contempo, ai sensi dell'art. 147 bis comma la regolarità e la correttezza dell'atto amministrativo proposto, rilasciato dal Segretario comunale;

Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 e s.m.i. attestante ai sensi dell'art. 147 bis comma 1, la regolarità e la correttezza dell'atto amministrativo proposto, rilasciato dal Responsabile del Servizio;

Tutto ciò premesso, con voti unanimi favorevoli

DELIBERA

- 1) Di approvare i richiami, le premesse e l'intera narrativa quali parti integranti e sostanziale del dispositivo.
- 2) Di approvare il *Piano operativo di razionalizzazione delle società partecipate e delle partecipazioni societarie*, allegato al presente provvedimento a formarne parte integrante e sostanziale.
- 3) Di disporre:
 - la trasmissione alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti
 - la pubblicazione sul sito internet istituzionale del Comune
 - la pubblicazione nella sezione "Amministrazione Trasparente"

Inoltre, la giunta, valutata l'urgenza imposta dalla volontà di concludere tempestivamente il procedimento, con ulteriore votazione, all'unanimità

DELIBERA

Di dichiarare immediatamente eseguibile la presente (art. 134 co. 4 del TUEL).



COMUNE DI FRASSINETO PO

Piano operativo di razionalizzazione delle società partecipate e delle partecipazioni societarie

(Articolo 1 commi 611 e seguenti della legge 190/2014)

Allegato deliberazione G.C. 18/03/2016 N. 23

INDICE

- 1. Premessa**
- 2. Piano operativo – Rendicontazione – Pubblicazione**
- 3. Operazioni**
- 4. Finalità istituzionali**
- 5. Le partecipazioni dell'ente**
 - 5.1 Le partecipazioni societarie**
 - 5.2 Le partecipazioni, associazioni, convenzioni, unioni, consorzi**
- 6. Piano operativo di razionalizzazione**

1. PREMESSA

La L. 23/12/2014 n. 190 (Legge di stabilità per il 2015), recependo il “Piano Cottarelli”, - documento dell’agosto 2014 con il quale il commissario straordinario alla spending review auspicava la drastica riduzione delle società partecipate da circa 8.000 a circa 1.000 - ha imposto agli enti locali l’avvio di un “processo di razionalizzazione” delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute dall’ente locale, che possa produrre risultati già entro fine 2015;

Il piano operativo di razionalizzazione s’ispira ai seguenti principi generali:

- coordinamento della finanza pubblica: tale postulato è finalizzato a conciliare la conservazione dell’unitarietà del sistema di finanza pubblica italiano con la tutela di interessi nazionali e di quelli previsti dalla legislazione dell’Unione europea, primo fra tutti il principio di autonomia degli enti locali. Sulla base di questo principio il legislatore nazionale si limita a dettare il quadro unitario di riferimento dell’intera finanza pubblica, nel rispetto delle garanzie costituzionali poste a tutela del decentramento istituzionale e delle corrispondenti forme e modalità di autonomia finanziaria di entrata e di spesa.
- contenimento della spesa pubblica: elemento imprescindibile dell’azione amministrativa si rende necessario per procedere alla riduzione del deficit annuale del bilancio dello Stato ed al processo di rientro del debito pubblico.
- buon andamento dell’azione amministrativa: esprime il valore della efficienza dell’azione amministrativa indirizzata al conseguimento degli interessi della collettività, rappresenta la sintesi dei principi di legalità, di efficacia, economicità, pubblicità e trasparenza.

Il comma 611 della legge 190/2014 dispone che, allo scopo di assicurare il “coordinamento della finanza pubblica, il contenimento della spesa, il buon andamento dell’azione amministrativa e la tutela della concorrenza e del mercato”, gli enti locali devono avviare un “processo di razionalizzazione” delle società e delle partecipazioni, dirette e indirette, che permetta di conseguirne una riduzione;

I criteri generali cui si deve ispirare il “processo di razionalizzazione” sono i seguenti:

- eliminare le società e le partecipazioni non indispensabili al perseguitamento delle finalità istituzionali, anche mediante liquidazioni o cessioni;
- sopprimere le società che risultino composte da soli amministratori o da un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- eliminare le partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali, anche mediante operazioni di fusione o di internalizzazione delle funzioni;
- aggregare società di servizi pubblici locali di rilevanza economica;
- contenere i costi di funzionamento, anche mediante la riorganizzazione degli organi amministrativi e di controllo e delle strutture aziendali, ovvero riducendo le relative remunerazioni.

2. PIANO OPERATIVO. RENDICONTAZIONE. PUBBLICAZIONE

Il comma 612 della legge 190/2014 prevede che i sindaci e gli altri organi di vertice delle amministrazioni, “*in relazione ai rispettivi ambiti di competenza*”, definiscano e approvino, entro il 31 marzo, un piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni.

Il piano definisce modalità, tempi di attuazione, l’esposizione in dettaglio dei risparmi da conseguire. Allo stesso è allegata una specifica relazione tecnica.

Il piano è trasmesso alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e pubblicato nel sito internet dell’amministrazione.

La pubblicazione è obbligatoria agli effetti del “decreto trasparenza” (d.lgs. 33/2013). Pertanto nel caso sia omessa è attivabile da chiunque l’istituto dell’accesso civico.

I sindaci e gli altri organi di vertice delle amministrazioni, “*in relazione ai rispettivi ambiti di competenza*”, entro il 31 marzo 2017, hanno l’onere di predisporre una relazione sui risultati conseguiti.

Anche tale relazione “*a consuntivo*” deve essere trasmessa alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e, quindi, pubblicata nel sito internet dell’amministrazione interessata.

La pubblicazione della relazione è obbligatoria agli effetti del “decreto trasparenza” (d.lgs. 33/2013).

La legge di stabilità 2015 individua nel sindaco e negli altri organi di vertice dell'amministrazione, “*in relazione ai rispettivi ambiti di competenza*”, i soggetti preposti ad approvare il piano operativo e la relazione a consuntivo.

All’organo consigliare è demandata l’adozione delle azioni descritte nel Piano per quanto di competenza

3. OPERAZIONI

Approvato il piano operativo questo dovrà essere attuato attraverso deliberazioni del consiglio che potranno prevedere cessioni, scioglimenti, accorpamenti, fusioni.

Il comma 613 della legge di stabilità precisa che, nel caso le società siano state costituite (o le partecipazioni acquistate) “*per expressa previsione normativa*”, le deliberazioni di scioglimento e di liquidazione e gli atti di dismissione sono disciplinati unicamente dalle disposizioni del codice civile e “*non richiedono né l’abrogazione né la modifica della previsione normativa originaria*”.

Il comma 614 della legge 190/2014 estende l’applicazione, ai piani operativi in esame, dei commi 563-568-ter della legge 147/2013 in materia di mobilità del personale, gestione delle eccedenze e di regime fiscale agevolato delle operazioni di scioglimento e alienazione.

I contenuti principali sono i seguenti:

1. (co. 563) le società controllate direttamente o indirettamente dalle PA o da loro enti strumentali (escluse quelle che emettono strumenti finanziari quotati nei mercati regolamentati e le società dalle stesse controllate) possono realizzare processi di mobilità del personale sulla base di accordi tra società senza il consenso del lavoratore. La norma richiede la preventiva informazione delle rappresentanze sindacali e delle organizzazioni sindacali firmatarie del contratto collettivo. In ogni caso la mobilità non può mai avvenire dalle società alle pubbliche amministrazioni.
2. (co. 565) Nel caso di eccedenze di personale, nonché qualora l’incidenza delle spese di personale sia pari o superiore al 50% delle spese correnti, le società inviano un’informativa preventiva alle rappresentanze sindacali ed alle organizzazioni sindacali firmatarie del contratto collettivo. Tale informativa reca il numero, la collocazione aziendale e i profili professionali del personale in eccedenza. Tali informazioni sono comunicate anche al Dipartimento della funzione pubblica.
3. (co. 566) Entro dieci giorni, l’ente controllante procede alla riallocazione totale o parziale del personale in eccedenza nell’ambito della stessa società mediante il ricorso a forme flessibili di gestione del tempo di lavoro, ovvero presso altre società controllate dal medesimo ente o dai suoi enti strumentali.
4. (co. 567) Per la gestione delle eccedenze di personale, gli enti controllanti e le società possono concludere accordi collettivi con le organizzazioni sindacali per realizzare trasferimenti in mobilità dei dipendenti in esubero presso altre società, dello stesso tipo, anche al di fuori del territorio della regione ove hanno sede le società interessate da eccedenze di personale.
5. (co. 568-bis) Le amministrazioni locali e le società controllate direttamente o indirettamente beneficiano di vantaggi fiscali se procedono allo scioglimento o alla vendita della società (o dell’azienda speciale) controllata direttamente o indirettamente.

4. FINALITÀ ISTITUZIONALI

La legge 190/2014 conserva espressamente i vincoli posti dai commi 27-29 dell’articolo 3 della legge 244/2007, che recano il divieto generale di “*costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e di servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né assumere o mantenere direttamente partecipazioni, anche di minoranza, in tali società*”.

È sempre ammessa la costituzione di società che producono servizi di interesse generale, che forniscano servizi di committenza o di centrali di committenza a livello regionale a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici.

L’acquisto di nuove partecipazioni e, una tantum, il mantenimento di quelle in essere, devono sempre essere autorizzate dall’organo consiliare con deliberazione motivata da trasmettere alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti.

5. LE PARTECIPAZIONI DELL'ENTE

5.1 Le partecipazioni societarie

Il comune di FRASSINETO PO partecipa al capitale delle seguenti società:

- Azienda Multiservizi Casalese Spa, con una quota del 3,252%
- Cosmo Spa, con una quota dello 1,884%
- Monferrato Domanda Offerta Casale - Valenza Consorzio Mondo, con una quota di 0,43%

5.2 Partecipazioni, associazioni, convenzioni, unioni, consorzi

Il comune di FRASSINETO PO, fa parte

- della Convenzione di segreteria fra i Comuni di: Conzano, Cuccaro, Camagna, Villanova Monferrato, Mombello Monferrato, Lu, Pomaro, Frassineto Po, Moncestino, Giarole, Occimiano, Coniolo
- dell'Unione dei Comuni Terre di Po e Colline del Monferrato.

Il comune partecipa a:

- Consorzio Casalese Rifiuti consorzio di bacino obbligatorio con una quota del 1,884%;
- Consorzio Isral – Istituto per la storia della resistenza in provincia di Alessandria;
- Convenzione per la gestione della scuola media di Ticineto.

L'adesione a:

- convenzioni
- unioni
- consorzi

essendo "forme associative" di cui al Capo V del Titolo II del d.lgs. 267/2000 (TUEL), non sono oggetto del presente Piano.

6. PIANO OPERATIVO DI RAZIONALIZZAZIONE

1. Società Spa

- Il comune è proprietario di una quota pari allo 1,884% del capitale sociale di **Cosmo Spa** per un valore pari ad euro 138.014,00.

I titoli azionari di **Cosmo Spa** non sono negoziati nella borsa mobiliare italiana.

La quota di capitale di proprietà del comune è irrisoria.

- Il comune è proprietario di una quota pari allo 3,252% del capitale sociale di **AMC Spa** per un valore pari ad euro 2.057.750,00.

I titoli azionari di **AMC Spa** non sono negoziati nella borsa mobiliare italiana.

La quota di capitale di proprietà del comune è irrisoria.

- Il Comune è proprietario di una quota pari allo 0,43% di **Monferrato Domanda Offerta Casale – Valenza Consorzio Mondo** per un valore pari ad € 25,83.

I titoli azionari di **Consorzio Mondo** non sono negoziati nella borsa mobiliare italiana.

La quota di capitale di proprietà del comune è irrisoria.

Lo scopo del comma 611 della legge di stabilità è di *ridurre il numero delle società pubbliche locali*, giudicate inefficienti dal legislatore.

L'art. 1, al comma 613 dispone che "le *deliberazioni di scioglimento e di liquidazione e gli atti di dismissione di società costituite o di partecipazioni societarie acquistate per espressa previsione normativa sono disciplinati unicamente dalle disposizioni del codice civile*".

Il Comune di Frassineto Po non ha società controllate ai sensi di quanto disposto dall'art. 2359 del Codice civile rubricato."

Sono considerate società controllate:

- 1) le società in cui un'altra società dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria;
- 2) le società in cui un'altra società dispone di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante nell'assemblea ordinaria;
- 3) le società che sono sotto influenza dominante di un'altra società in virtù di particolari vincoli contrattuali con essa.

Ai fini dell'applicazione dei numeri 1) e 2) del primo comma si computano anche i voti spettanti a società controllate, a società fiduciarie e a persona interposta; non si computano i voti spettanti per conto di terzi. Sono considerate collegate le società sulle quali un'altra società esercita un'influenza notevole. L'influenza si presume quando nell'assemblea ordinaria può essere esercitato almeno un quinto dei voti ovvero un decimo se la società ha azioni quotate in borsa.

Il possesso dello 1,884% del capitale sociale della Società Cosmo S.p.a. non è sicuramente in grado di esercitare un'influenza dominante nell'assemblea ordinaria.

Il possesso dello 3,252% del capitale sociale della AMC S.p.a. non è sicuramente in grado di esercitare un'influenza dominante nell'assemblea ordinaria.

Il possesso dello 0,43% del capitale sociale del Consorzio Mondo non è sicuramente in grado di esercitare un'influenza dominante nell'assemblea ordinaria.



COMUNE DI FRASSINETO PO

Provincia di Alessandria
Piazza del Municipio 6
tel.0142/482413 fax.0142/482593

Allegato delibera G.C. 18/03/2016 n. 23

RELAZIONE TECNICA AL PIANO OPERATIVO DI RAZIONALIZZAZIONE DELLE SOCIETA' PARTECIPATE E DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE. (art. 1 commi 611 e ss della legge 190/2014)

La Società Cosmo Spa, con sede legale in Casale Monf.to (AL) via Achille Grandi 45/C - CF 82005660061 - P.IVA 01628780064, è di proprietà del comune per il 1,884% per un valore di partecipazione pari ad euro 138.014,00. La società Cosmo spa si è costituita nel 2003 nella forma giuridica di Società per azioni con capitale sociale al 31/12/2013 pari ad euro 7.325.591,00; alla società partecipano 44 enti proprietari con quote che vanno dal 0,834 del comune di Olivola al 34,362 del Comune di Casale Monferrato.

Ha per oggetto sociale la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti urbani codice Ateco 2007 382109.

Di seguito si riportano i principali dati sintetici di bilancio 2014

- 1) Capitale sociale € 7.000.000,00;
- 2) Riserve II-VI : € 13.117,00;
- 3) Riserva per copertura perdite: € 272.455,00;
- 4) Altre riserve residuale: € 40.016,00;
- 5) Utile d'esercizio € 7.997,00;
- 6) N. totale azioni societarie 7.000.000 mai emesse;
- 7) Finanziamenti correnti ricevuti dalle Amm. Pubbliche: nessuno;
- 8) Rappresentante del Comune all'assemblea dei soci: Angelo Muzio;
- 9) Membro del Consiglio di amministrazione: Gianni Boselli;

E' intenzione dell'amministrazione mantenere la partecipazione, seppur minoritaria, nella società.

La Società AMC Spa, con sede legale a Casale Monferrato (AL) via Ortì 2 - CF 91015980062 - P.IVA 01639620069, è di proprietà del comune per il 3,252% per un valore di partecipazione pari ad euro 2.057.750,00.

La società AMC Spa si è costituita nel 2001 nella forma giuridica di Società per azioni, a totale capitale pubblico.

Ha per oggetto sociale: ciclo idrico integrato, gas, illuminazione pubblica e votiva, cimiteri, trasporti, gestione soste, teleriscaldamento.

Codici Ateco 360000/352200/493100/370000/351200/960300/522150/351100/353000.

Di seguito si riportano i principali dati sintetici di bilancio 2014.

- 1) Capitale sociale € 30.000.000,00;
- 2) Riserve: € 6.037.924,00;
- 3) Altre riserve residuale: € 26.994.969,00;
- 4) Utile d'esercizio € 573.965,00;
- 5) Rappresentante del Comune nel consiglio di amministrazione: Andrea Serrao;

E' opportuno il mantenimento della partecipazione, seppur minoritaria, nella società.

Il consorzio turistico Monferrato Domanda Offerta Casale – Valenza Consorzio Mondo, con sede legale in Casale M.to, piazza Bernotti 1 - C.F./P.I. 01784320069, è un consorzio azienda a partecipazione pubblica e privata; la quota di partecipazione del Comune è pari allo 0,43% con un valore pari ad € 25,83.

Il consorzio Mondo si è costituito nel 1998 nella forma giuridica del Consorzio ed il Comune vi ha aderito nel 2002.

Ha per oggetto sociale: attività di promozione e accoglienza turistica del territorio, pubbliche relazioni e comunicazione, attività di supporto del settore.

Codici Ateco: 731101.

Di seguito si riportano i principali dati sintetici di bilancio 2014:

- 1) Capitale sociale € 6.016,00
- 2) Riserve € 150,00
- 3) Altre riserve € 34.161,00
- 4) Utile d'esercizio € 264,00
- 5) Rappresentante del Comune nel Consiglio d'amministrazione: Giovanni Spinoglio.

E' possibile disporre il recesso in tempi brevi dal consorzio azienda.

Il Consorzio Casalese Rifiuti – Consorzio di Bacino, Consorzio obbligatorio di Comuni con sede legale a Casale Monferrato, via Mameli 10 - CF 9102370064 - P.IVA 02083810065, è di proprietà del comune per il 1,884%.

Il Consorzio Casalese Rifiuti si è costituito nel 2003 nella forma giuridica di Consorzio obbligatorio di Comuni ai sensi della L.R. n. 24/2002.

Ha per oggetto sociale: fornitura di acqua, reti fognarie attività di gestione dei rifiuti e di risanamento attività di risanamento e altri servizi di gestione dei rifiuti, altre attività di risanamento e servizi di gestione dei rifiuti
codici Ateco I livello: 84 / II livello: 12 / III livello: 30.